CAMERA DEI DEPUTATI N. 3915

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLLAVINI

Modifica all'articolo 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente le iniziative di pesca-turismo

Presentata il 25 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta riprende un'analoga iniziativa presentata al Senato (disegno di legge n. 2467), volta a promuovere lo sviluppo del settore pesca-turismo, un'attività che ha suscitato interesse sia presso il pubblico che presso i pescatori di professione, la cui pratica risulta ancora limitata nel nostro Paese dalle vigenti disposizioni.

Si sollecita, in sostanza, un aggiornamento, in senso meno restrittivo, della legge 10 febbraio 1992, n. 165, che consente alle imbarcazioni adibite alla piccola pesca professionale di ospitare a bordo turisti per brevi crociere giornaliere.

Numerosi sono i vantaggi connessi a tale attività. Innanzitutto, vi è il diretto contributo economico che essa reca all'integrazione del reddito d'impresa, derivante dalle attività di cattura, vieppiù ridotte. Si manifestano, altresì, non meno importanti aspetti connessi sia alla tutela ambientale, derivante dalla riduzione del pescato, conseguente alle limitate attività di cattura derivanti dalla presenza a bordo dei turisti, che alla diffusione della conoscenza del mare, della sua geografia fisica e biologica, delle tradizioni e delle attività ad esso connesse.

Nonostante tali positive ricadute oggi la pratica del pesca-turismo non è autorizzata per l'intero arco dell'anno, anche in condizioni meteo-marine ottimali, né viene consentito l'imbarco di ragazzi di età inferiore ai quattordici anni.

Si ritiene, pertanto, di proporre la presente proposta di legge, che prevede che i competenti Ministeri predispongano opportune misure atte a valorizzare e promuovere tale attività, destinata a recare un sensibile apporto ai livelli economici ed occupazionali del settore della pesca e ad arricchire, integrandola, l'offerta turistica nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 27-*bis* – *(Iniziative di pesca-turismo)* – *1.* Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».